

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 549

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TABORELLI**

Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni  
e degli organismi di volontariato

*Presentata il 6 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il volontariato è ormai da anni un’indispensabile realtà nel nostro Paese, un’immensa forza alimentata da uno spirito di solidarietà che si trova spesso a dover sopperire a un’azione debole e male organizzata di uno Stato incapace o assente. I volontari, operando in modo del tutto disinteressato, prestano molteplici servizi, quali il sostegno reso a coloro che vivono in condizioni disagiate o il pronto intervento reso possibile grazie all’utilizzo di mezzi di servizio e di altre apparecchiature dai costi elevati. Sull’acquisto di tali beni, anche se effettuato da associazioni umanitarie senza fini di lucro,

grava ancora l’imposta sul valore aggiunto, imposta che in tali casi appare come uno strumento contro la solidarietà e lo sviluppo di tali associazioni che, aiutando le istituzioni pubbliche, altro non fanno che rendere un servizio alla collettività.

La presente proposta di legge, che ha lo scopo di eliminare l’imposta sul valore aggiunto gravante sugli acquisti di beni effettuati da parte delle organizzazioni di volontariato, non incide eccessivamente sugli introiti dello Stato, consentendo altresì a tali organizzazioni di dotarsi di quanto necessario per svolgere nel migliore dei modi la loro missione di solidarietà.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Soggetti beneficiari).*

1. Ai fini della presente legge per « attività di volontariato » si intendono quelle previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

## ART. 2.

*(Agevolazioni).*

1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; non sono altresì soggette a tale imposta le cessioni, effettuate nei confronti delle citate organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0008110\*